



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

Area Risorse Umane e Organizzazione
Settore Personale Docente e Ricercatore

Cod. 2026-RTT-023

Selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della Legge 240/2010

Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery)

Gruppo scientifico-disciplinare: 06/MEDS-26 – Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio, Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche, Assistenziali e della Prevenzione, Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, Scienze Tecniche Mediche e Chirurgiche Avanzate

Settore scientifico-disciplinare: MEDS-26/D – Scienze Tecniche Mediche e Chirurgiche Avanzate

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare e successive modificazioni;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*, e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- VISTO il Regolamento 2016/679/UE (*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*);
- VISTO il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28.11.2005, n. 246";
- VISTI la Legge 15 aprile 2004, n. 106 ed il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, recanti norme in materia di deposito dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 24 nel testo modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n.79 di conversione del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36;
- VISTO il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 "Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'articolo 24, della legge 240/2010";
- VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 avente ad oggetto il Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3, della Legge 240/2010;
- VISTO il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35;
- VISTO il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali";
- VISTO il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

- VISTO in particolare l'art 14 c. 6 decies del D.L. n.36/2022 così come modificato dalla L. n. 79/2022 che ha disposto la modifica dell'art 24 della Legge 240/2010.
- VISTO il Decreto Ministeriale 02.05.2024 n. 639, recante *"la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari"*;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, emanato con D.R. prot. n. 10332/15 del 03.03.2015;
- VISTO il Codice Etico dell'Ateneo emanato con D.R. n. rep. 978/2014, prot. 11149/14 del 26.03.2014;
- VISTO il *"Regolamento per la chiamata di professori e per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato"*, di cui al D.R. n. Rep. 2262/2023, prot. n. 216078 del 04.07.2023, modificato con D.R. Rep. n. 118/2025, prot. n. 19133 del 15.01.2025 ;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.03.2000, con la quale è stata approvata l'introduzione di un contributo per spese generali e postali pari a € 25,82 per la partecipazione a procedure di selezione per il reclutamento di professori e ricercatori;
- VISTA la deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione, , nella seduta del 18.03.2025 ha approvato la programmazione del personale per l'anno 2024;
- VISTA la delibera con la quale il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery), nella seduta del 22.09.2025, ha richiesto l'attivazione della procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della Legge 240/2010;
- VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.10.2025, ha approvato l'attivazione della suddetta procedura di selezione;
- CONSIDERATO che il posto richiesto gode della relativa copertura finanziaria;
- ATTESO che il Dirigente attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento;

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate:

Art. 1

Tipologia concorsuale

È indetta la seguente procedura di selezione per il reclutamento di **n. 1 ricercatore a tempo determinato**, di durata complessiva di sei anni non rinnovabili, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240:

Gruppo scientifico-disciplinare:	06/MEDS-26 – Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio, Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche, Assistenziali e della Prevenzione, Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, Scienze Tecniche Mediche e Chirurgiche Avanzate
Settore scientifico-disciplinare:	MEDS-26/D – Scienze Tecniche Mediche e Chirurgiche Avanzate
Dipartimento:	Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery)

Numero massimo di pubblicazioni presentabili:	12
Accertamento della conoscenza della lingua straniera:	non prevista
Specifiche funzioni che il ricercatore dovrà svolgere:	<p><i>Il/la ricercatore/ricercatrice dovrà svolgere attività scientifica e didattico-formativa, nonché attività assistenziale a essa congrua, nel campo delle tecniche mediche e chirurgiche e della ricerca traslazionale applicate, con particolare riferimento allo sviluppo chimico e radiochimico di radio farmaci, nonché alla loro validazione in modelli di malattia. Ambiti di attività includono anche le biotecnologie e le tecnologie e metodologie avanzate applicate alla salute umana e le tecniche diagnostiche e terapeutiche di interesse clinico traslazionale volte alla marcatura e controllo qualità ad uso sperimentale, nonché alla preparazione ad uso clinico secondo la normativa vigente, di radio farmaci.</i></p> <p><i>Il/la ricercatore/ricercatrice dovrà partecipare a gruppi e condurre progetti di ricerca nazionali ed internazionali.</i></p>

Art. 2 **Requisiti per l'ammissione**

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.

I candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero dovranno allegare copia del provvedimento rilasciato dalle competenti autorità con il quale è stata riconosciuta l'equipollenza al corrispondente titolo italiano (art. 74 D.P.R. n. 382/1980) o il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero (art. 38 D.Lgs 165/2001); in mancanza dei suddetti provvedimenti, potrà essere presentata copia della richiesta formulata per il rilascio del riconoscimento del titolo estero.

La documentazione comprovante il riconoscimento del titolo straniero o l'equipollenza dovrà obbligatoriamente essere prodotta all'Amministrazione ai fini dell'eventuale assunzione.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione.

Non possono partecipare alla selezione:

- i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio;
- soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n.79 di conversione del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36;
- coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto ed effettua la proposta di chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- coloro che abbiano un grado di parentela o affinità con il Presidente, l'Amministratore Delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti dell'eventuale società o ente che finanzia il posto;

- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- i destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato, comprese le sentenze pronunciate a seguito di patteggiamento, o di provvedimenti penali irrevocabili di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione.

In caso di procedimenti penali in corso per reati contro la Pubblica Amministrazione l'Ateneo si riserva di valutare l'ammissione alla selezione in riferimento al profilo da reclutare.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 3 Presentazione della domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, **devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica**, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina:

<https://pica.cineca.it/unimib/2026-rtt-023>

Il candidato potrà registrarsi e accedere alla piattaforma utilizzando la Carta di identità Elettronica (CIE) o il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID - livello di sicurezza 2), selezionando l'Università di Milano-Bicocca tra le federazioni disponibili. Eventualmente il candidato potrà presentare richiesta di SPID secondo le procedure indicate nel sito www.spid.gov.it.

In alternativa il candidato potrà registrarsi e accedere utilizzando le credenziali rilasciate direttamente dalla piattaforma o autenticarsi con il proprio account LOGINMIUR, REPRISE o REFEREES, qualora in possesso.

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informativo mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.

Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata **entro e non oltre 30 giorni successivi a quello di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.**

In caso di accesso con CIE o SPID, la domanda di partecipazione potrà essere presentata senza alcuna necessità di firma e verrà acquisita automaticamente dal sistema.

Nel caso alternativo di accesso con le altre credenziali accettate dal sistema, la presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- **mediante firma digitale**, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. Con Firma);
- **chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote** che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CADES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;
- **in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate** il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.

Nella domanda il/la candidato/a dovrà indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, il codice fiscale, il Dipartimento, il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare per il quale intende essere ammesso/a. Dovrà essere inoltre indicato il recapito che il/la candidato/a elegge ai fini della procedura nonché un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica e/o PEC.

Tutti i candidati dovranno inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione:

- 1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica);
- 2) di avere/non avere riportato condanne penali e/o di avere/non avere procedimenti penali in corso;
- 3) se cittadino italiano: di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
se cittadino straniero: di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
- 4) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'art 2.

Il/La candidato/a avente cittadinanza diversa da quella italiana dovrà inoltre dichiarare di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

I candidati diversamente abili potranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, ed includere obbligatoriamente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ed il curriculum vitae della propria attività scientifica e didattica e, se prevista, l'attività clinico-assistenziale.

I candidati sono tenuti a versare, pena l'esclusione, un **contributo pari a € 25,82** (euro venticinque/82) da corrispondere attraverso il sistema di pagamenti elettronici PagoPA, sulla base delle indicazioni riportate nell'applicazione informatica.

La presentazione della domanda di partecipazione è condizionata all'avvenuto pagamento del contributo ed al completamento della procedura di sottoscrizione e deposito tramite la piattaforma informatica; **si raccomanda pertanto di porre particolare attenzione alle tempistiche di gestione del versamento, procedendo con la compilazione e l'invio della domanda di partecipazione, con congruo anticipo rispetto alla scadenza indicata.**

La domanda di partecipazione non può essere modificata successivamente all'invio. Qualora si rendano necessarie modifiche o integrazioni successive alla presentazione della stessa, il candidato dovrà procedere al ritiro della domanda inviata mediante l'apposita funzionalità presente nell'applicazione ed alla presentazione di una nuova domanda. Tale operazione dovrà essere conclusa entro il termine di scadenza del bando. Sarà pertanto onere del candidato procedere ad un'approfondita verifica preventiva di correttezza e completezza dei dati e degli allegati inseriti.

Il versamento del contributo non è in nessun caso rimborsabile.

Il/La candidato/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dovrà attestare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nei relativi allegati e che i documenti allegati sono conformi agli originali.

I titoli che il/la candidato/a intende presentare dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 4 Pubblicazioni

Procedendo alla compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione "Pubblicazioni e prodotti della ricerca ritenuti utili ai fini della selezione", il candidato dovrà specificare le pubblicazioni scientifiche che intende far valere ai fini della procedura selettiva, entro il numero massimo previsto all'art. 1 del presente avviso di selezione.

Le pubblicazioni individuate dal/dalla candidato/a ai fini della selezione, da trasmettere esclusivamente per via telematica utilizzando l'applicazione informatica dedicata, dovranno necessariamente essere allegate alla domanda di partecipazione, in copia integrale, in formato digitale conforme all'originale.

Le pubblicazioni non prodotte in allegato non verranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice.

Sono valutabili esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Per i lavori stampati in Italia prima del 2.9.2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 e successivamente quelli previsti dalla Legge 15 aprile 2006, n. 106 e dal D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252.

Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Per le procedure riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni redatte nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandita la selezione, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Art. 5 Esclusione dalla selezione

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.

L'esclusione per difetto di uno dei requisiti previsti dal presente bando è disposta con decreto motivato del Rettore.

Art. 6 Rinuncia alla selezione

I candidati che intendono rinunciare a partecipare alla procedura di valutazione, potranno inviare, all'Ufficio Valutazioni Comparative, all'indirizzo e-mail valutazionicomparative@unimib.it, la dichiarazione di rinuncia, scansionata in PDF e corredata da copia del documento di riconoscimento, utilizzando il fac-simile allegato.

Art. 7 Costituzione della Commissione Giudicatrice

La Commissione è costituita da tre componenti, individuati tra i professori di I e II fascia, in prevalenza esterni ai ruoli dell'Ateneo anche stranieri, appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare della selezione.

La nomina della Commissione è disposta con decreto del Rettore e la sua composizione è resa pubblica all'albo on line e sul sito dell'Ateneo.

Per l'eventuale accertamento della conoscenza della lingua straniera (se previsto), la Commissione potrà avvalersi del supporto di uno o più esperti.

Art. 8 Ricusazione

Eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati di uno o più componenti la Commissione giudicatrice, devono essere presentate nel termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione della composizione della Commissione all'albo on line e sul sito dell'Ateneo. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché

anteriormente alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

Art. 9 Lavori della Commissione

La valutazione dei candidati prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati nell'ambito della normativa vigente.

La Commissione, nella prima riunione, individua i criteri e i parametri con i quali è effettuata la valutazione preliminare dei candidati e la successiva valutazione dei titoli e della produzione scientifica. La Commissione stabilisce altresì un punteggio minimo che i candidati devono raggiungere ai fini dell'inserimento nella graduatoria di merito.

I criteri stabiliti dalla Commissione sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori mediante affissione all'Albo on-line e sul sito internet dell'Ateneo.

A seguito della valutazione preliminare, sono ammessi alla successiva discussione dei titoli e della produzione scientifica in seduta pubblica con la Commissione i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 ed il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della eventuale lingua straniera se prevista dal bando, che avverrà contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

Dopo la discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa.

La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, confronta le singole valutazioni attribuite ai candidati di cui al comma precedente e formula una graduatoria di merito, individuando il vincitore. In caso di parità di punteggio, la preferenza è accordata sulla base della minore età anagrafica nonché sulla scorta di ulteriori criteri individuati dalla normativa vigente.

La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di videoconferenza che garantiscano il lavoro collegiale in tutte le fasi della procedura di valutazione.

La Commissione deve concludere i lavori entro tre mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Richiamate e ferme le altre previsioni regolamentari relative ai lavori ed alle eventuali sostituzioni della Commissione.

Art. 10 Discussione dei titoli e delle pubblicazioni

Per la discussione in seduta pubblica dei titoli e delle pubblicazioni con la Commissione e per l'eventuale accertamento della conoscenza della lingua straniera, sarà pubblicato avviso relativo a giorno, orario e luogo della discussione pubblica ed eventuale elenco degli ammessi (in caso di preselezione) almeno venti giorni prima della data stabilita per la discussione, nel rispetto dei termini di comunicazione previsti dalla normativa vigente, sul sito d'Ateneo alla pagina dedicata alla procedura presente nella sezione: <https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori>.

La pubblicazione dell'avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge per i partecipanti alla selezione, senza obbligo di alcuna ulteriore comunicazione.

Sarà onere dei candidati consultare la pagina del sito web dedicata alla procedura per reperire le informazioni necessarie sulla selezione.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità o da un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La mancata presentazione alla discussione è considerata esplicita e definitiva manifestazione di volontà di rinunciare alla procedura selettiva.

Art. 11

Accertamento della regolarità degli atti e approvazione della graduatoria

Gli atti della selezione e la graduatoria di merito, con individuazione del vincitore, sono approvati con decreto del Rettore, che sarà pubblicato sul sito d'Ateneo alla pagina dedicata alla procedura.

Copia del decreto rettorale di approvazione degli atti è trasmesso dal Responsabile del procedimento al Direttore del Dipartimento che ha richiesto il bando ai fini della chiamata di competenza.

La graduatoria formulata dalla Commissione di Valutazione è utilizzata, entro il limite di 12 mesi dalla sua pubblicazione secondo l'ordine di posizionamento dei candidati nella graduatoria medesima e ha validità esclusivamente in caso di:

- a) rinuncia alla chiamata da parte del vincitore;
- b) impossibilità di perfezionamento della chiamata per difetto dei requisiti;
- c) mancata assunzione in servizio del chiamato;
- d) risoluzione anticipata del contratto di lavoro da parte del vincitore entro il termine di vigenza della graduatoria.

In tali casi, il Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura può formulare una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria di merito esclusivamente utilizzando l'ordine della graduatoria medesima.

Nel caso in cui il Rettore, anche su segnalazione del Responsabile del procedimento, riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

Art. 12

Proposta di chiamata

Il Consiglio del Dipartimento, nei termini previsti dal Regolamento, propone la chiamata del candidato vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia afferenti allo stesso. La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che autorizza la stipula del contratto di lavoro che decorrerà di norma dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione, salvo richiesta motivata di deroga, comunque non superiore a 180 giorni, ovvero nel rispetto di specifiche normative che prevedono il diritto al differimento della presa di servizio.

Qualora, nelle more del completamento della procedura selettiva vengano in essere circostanze preclusive dell'assunzione sia di natura normativa, che di natura organizzativa o anche solo finanziaria, questa Amministrazione si riserva di non procedere all'assunzione o di differirla.

Nei casi di validità della graduatoria formulata dalla Commissione, il Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura può formulare una nuova proposta di chiamata sulla

base della graduatoria di merito stessa, esclusivamente utilizzando l'ordine della graduatoria medesima.

Art. 13 **Rapporto di lavoro**

L'assunzione in servizio del ricercatore a tempo determinato è subordinata al rispetto dei vincoli normativi previsti per il reclutamento di personale da parte degli Atenei. Qualora, nelle more del completamento della procedura di selezione, vengano in essere circostanze preclusive dell'assunzione di natura normativa o finanziaria, l'Amministrazione si riserva di non procedere all'assunzione o di differirla.

L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno, della durata di sei anni non rinnovabili, invita l'interessato a presentare la documentazione di rito.

Il contratto è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti.

In caso di mancata stipulazione del contratto nel termine di cui al precedente comma, per i tre anni successivi l'Università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato.

Nel caso in cui, al momento della stipulazione del contratto, il titolare sia già stato titolare di posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel medesimo o in altro ateneo, ovvero presso istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché enti pubblici di ricerca, per un periodo complessivo superiore a cinque anni, anche non continuativi, la durata complessiva del contratto è ridotta, a richiesta dell'interessato, in misura corrispondente al periodo eccedente tale termine. In ogni caso, il contratto stipulato ai sensi del primo periodo non può avere durata inferiore a un anno.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui all'articolo 24 e delle posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.

Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Il ricercatore a tempo determinato,

- svolge attività di ricerca scientifica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare che ne identifica il profilo;
- svolge attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d'Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi;
- svolge attività assistenziale ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca previo accordo tra l'Università e le competenti strutture sanitarie;
- partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi;

- svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento;
- può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente;
- partecipa alle attività del Dipartimento e alle riunioni delle Commissioni didattiche secondo le modalità disciplinate nel Regolamento del Dipartimento stesso.

L'impegno annuo complessivo è stimato in 1.500 ore per il regime di tempo pieno, di cui devono essere dedicate allo svolgimento delle attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore secondo le determinazioni dei pertinenti Regolamenti d'Ateneo.

La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle due parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

Il ricercatore è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi di effettivo servizio. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo del preavviso. Il recesso deve essere motivato e i suoi effetti decorrono dal momento in cui la controparte ne viene a conoscenza.

Ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto. In caso di recesso, il ricercatore, è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni. Il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non rispettato.

La risoluzione del contratto può avvenire per grave inadempimento del ricercatore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dai competenti organi accademici. In caso di risoluzione anticipata del rapporto, il compenso spettante va ridotto proporzionalmente al periodo lavorato.

Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

Il contratto di cui al presente bando non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, l'Università, a partire dalla conclusione del terzo anno del contratto per ricercatore di cui al presente bando, e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto stesso, valuta, su istanza dell'interessato, presentata in forma scritta al Direttore del Dipartimento, il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'ASN di cui all'art 16 della L. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 24 comma 5 e comma 5 bis, L. 240/2010.

Art. 14

Trattamento economico

Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo spettante al ricercatore a tempo determinato è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.

Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato. I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

Art. 15 Incompatibilità

Ai ricercatori a tempo determinato di cui al presente bando si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11 e 12, della legge 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e quelle connesse al regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito.

I contratti di cui al presente bando sono incompatibili con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

I contratti di cui all'articolo 24 nonché i contratti di ricerca di cui all'articolo 22, gli incarichi post-doc di cui all'art 22bis nonché gli incarichi di ricerca di cui all'art. 22 ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare.

Come già esplicitato al precedente art. 13, la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui all'articolo 24 e delle posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22 ter della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.

Per le attività compatibili, si applica, per quanto non modificato dalla Legge 240/2010 la normativa cui sono assoggettati i ricercatori di ruolo confermati, ai sensi dell'art 1 della Legge 158/87.

Per il regime autorizzativo si applica quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nonché dal regolamento di Ateneo in materia.

Art. 16 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016, il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dall'Università è finalizzato unicamente all'espletamento della presente selezione ed avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Milano-Bicocca nella persona del Rettore, Legale rappresentante, con sede in Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - Milano.

L'informativa sul trattamento dei dati, relativa ai processi dell'Area di riferimento, è disponibile sulla pagina dedicata del sito istituzionale al link www.unimib.it/privacy.

Art. 17 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca di Perna, Responsabile Settore Personale Docente e Ricercatore.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Valutazioni Comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).

Art. 18 **Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Art. 19 **Pubblicazione**

L'avviso del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed Esami. Il testo integrale del bando, emanato con decreto del Rettore, è pubblicato per trenta giorni all'Albo on-line dell'Ateneo, nel sito dell'Ateneo alla pagina <https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte>, e pubblicizzato nel sito del MUR e di Euraxess.

Milano,

IL RETTORE
Prof. Marco Emilio ORLANDI
(F.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05)

UOR Area Risorse Umane e Organizzazione – Dirigente: dott.ssa Sabrina Belli
Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca di Perna
Pratica trattata da: dott.ssa Livia Guidali

RINUNCIA

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca
P.zza dell'Ateneo Nuovo, 1
20126 MILANO

OGGETTO:

Procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della Legge 240/2010, per il gruppo scientifico-disciplinare _____ (settore scientifico-disciplinare _____) presso il Dipartimento di _____

Cod. 2026-RTT-023

Il/La sottoscritto/a _____,
nato/a a _____ il _____,

RINUNCIA

a partecipare alla procedura indicata in oggetto.

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento.

Data, _____

Il dichiarante*ⁱ

ⁱ *La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma se, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, è sottoscritta ed inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante; In caso di invio a mezzo e-mail evidenziare nell'oggetto il codice del bando;